

## **Regolamento relativo ai ricercatori di ruolo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno**

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione  
nella seduta n. 41 del 10 dicembre 2012

### **Art. 1 -Stato giuridico**

- a) Il ruolo dei ricercatori assunti a tempo indeterminato con le procedure previste dalla Legge n. 210/1998 è disciplinato dall'art. 6 della legge 240/2010

### **Art. 2- Attività didattica e di ricerca**

I ricercatori hanno il compito di:

- a) svolgere le attività di didattica integrativa e di ricerca collegate al settore scientifico disciplinare di appartenenza e a quelli affini. L'attività didattica integrativa tiene conto delle modalità espresse nel modello psicopedagogico e didattico dell'Ateneo, mentre le attività di ricerca sono svolte in esclusiva per l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

### **Art. 3- Attività di ricerca**

L'attività di ricerca è alla base del rapporto con l'Ateneo, così come previsto dalla Legge n. 240 del 2010 art.6 comma 1. E' compito dei ricercatori:

- a) presentare annualmente un progetto di ricerca approvato dalla facoltà e dal Senato Accademico;
- b) sviluppare progetti di ricerca finanziati da enti esterni come i Ministeri, la Commissione Europea, gli Enti di Ricerca Pubblici e Privati, Aziende Pubbliche e Private;
- c) Sviluppare collaborazione con gruppi di ricerca esterni all'Ateneo previa convenzioni con l'Università;
- d) Indicare in tutte le pubblicazioni scientifiche dei ricercatori l'appartenenza all'Ateneo UNINETTUNO;
- e) Partecipare a conferenze scientifiche nazionali ed internazionali, legate al proprio ambito disciplinare;
- f) Presentare e realizzare progetti editoriali prioritariamente nell'ambito dell'accordo con McGraw-Hill per contribuire allo sviluppo di UNINETTUNO UNIVERSITY PRESS/McGraw-Hill.



### **Art. 3- Attività didattica**

Nel rispetto della legge 240/2010 art.6 comma 3, alle attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e la verifica dell'apprendimento, dovranno essere riservate 350 ore annue in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito. I ricercatori hanno il compito di:

- a) svolgere le attività collegate al tutoraggio on line e ai processi di apprendimento degli studenti, sulla base del modello "psicopedagogico didattico" specifico dell'Ateneo e per il quale il personale docente riceve adeguata formazione da parte degli esperti dello stesso Ateneo;
- b) predisporre le esercitazioni degli studenti, con la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali;
- c) correggere e valutare in itinere gli esercizi svolti dagli studenti sulla piattaforma in Internet;
- d) effettuare, durante il periodo di erogazione, la valutazione qualitativa e quantitativa del lavoro svolto dagli studenti, presente nella piattaforma ed intervenire sugli studenti che non frequentano per evidenziarne i motivi che saranno comunicati all'Ateneo;
- e) seguire le attività di ricerca degli studenti attinenti alle tesi di laurea;
- f) inserire i materiali didattici sul portale per il settore disciplinare di pertinenza;
- g) attivare la formazione degli studenti all'uso dell'ambiente di apprendimento su Internet nel portale [www.uninettunouniversity.net](http://www.uninettunouniversity.net);
- h) svolgere le attività di orientamento e di tirocinio, nonché quelle legate al coordinamento della didattica e all'organizzazione delle classi degli studenti;
- i) controllare i piani di studio e predisporre gli atti per il riconoscimento dei crediti formativi ai singoli studenti;
- l) partecipare allo svolgimento degli esami di profitto espletati in forma orale e/o scritta.
- m) correggere i compiti scritti ed inserire i risultati sulla piattaforma esseTre gestita dal Cineca, non oltre 10 giorni dal termine degli esami;
- n) espletare eventuali e specifici incarichi di responsabilità gestionale connessi alle attività di didattica e di ricerca della Facoltà di appartenenza.

### **Art. 3- Attività esterne**

Le attività esterne potranno essere svolte sulla base della seguente normativa:

- a) Art. 6 comma 10 Legge n.240/10 "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza";
- b) Art. 6 comma 11 Legge n.240/10 "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal

caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato é ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Il Decreto Ministeriale con il quale sono stati fissati i criteri per l'attivazione delle convenzioni è il DM n. 167 pubblicato nella G.U. n.224 del 26 settembre 2011.

#### **Art. 4- Doveri**

I ricercatori hanno l'obbligo di garantire la loro presenza nella sede dell'Ateneo per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) ricevimento settimanale in presenza degli studenti con indicazione dei giorno e delle ore, da pubblicare sul portale dell'Università;
- b) realizzazione delle aule virtuali per le attività di tutoraggio nella sede dell'Ateneo;
- c) svolgimento degli esami da svolgere presso i Poli Tecnologici dell'Università distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale, presso le sedi indicate dall'Ateneo e collegate a relative convenzioni e presso la sede centrale dell'Ateneo;
- d) correzione dei compiti entro 10 giorni dall'espletamento dell'esame presso la sede Centrale dell'Ateneo;
- e) svolgimento di tutte le attività didattiche per seguire i processi di apprendimento degli studenti, sulla base del modello "psicopedagogico didattico" specifico dell'Ateneo e per il quale il personale docente riceve adeguata formazione da parte degli esperti dello stesso Ateneo.

I ricercatori, in relazione all'adempimento degli obblighi di cui sopra, sono tenuti a comunicare e motivare le loro assenze programmate e non al Preside ed al Rettore, in tempo utile a consentire una loro sostituzione per le attività didattiche, di esame e di ricevimento degli studenti.

I ricercatori sono tenuti a sottoscrivere il Codice Etico dell'Università ed uniformarsi alle prescrizioni ivi contenute.

I ricercatori devono assicurare il proprio impegno nell'ambito delle attività collegiali negli Atenei, ove investiti della relativa rappresentanza.

I ricercatori sono tenuti a mantenere il segreto professionale non divulgando notizie o informazioni riservate di cui dovessero venire a conoscenza nell'ambito dell'espletamento delle attività oggetto del servizio/contratto.

#### **Art. 5- Procedure di verifica**

In attuazione di quanto previsto dall'art.6 comma 7 della legge n. 240/2010 "*Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di Ateneo....*", si dispone:

- a) i ricercatori sono vincolati a produrre un'autocertificazione mensile attestante i giorni di presenza in sede e la motivazione delle assenze, unitamente ad una relazione sulla tipologia delle attività espletate e sulle attività didattiche e di ricerca svolte;
- b) è istituito un sistema di controllo automatizzato delle presenze, tramite badge;
- c) la valutazione delle autocertificazioni mensilmente prodotte dai ricercatori sarà trimestralmente sottoposta al Senato Accademico e, qualora dall'autocertificazione risultasse il mancato rispetto del presente Regolamento e del Codice Etico dell'Ateneo, gli atti verranno sottoposti al Collegio di



Disciplina;

d) la valutazione dell'attività di ricerca sarà semestralmente sottoposta a verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno che opererà con l'ausilio dei professori del gruppo disciplinare di appartenenza del ricercatore.

e) Per ogni inosservanza delle norme del suddetto regolamento la questione sarà deferita al Collegio di Disciplina per gli opportuni provvedimenti.